



COMUNE DI GAMBARA

Provincia di Brescia

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 22 DEL 11-05-2023

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARSI PER L'ANNO 2023

L'anno duemilaventitre addì undici del mese di Maggio, alle ore 20:30, presso la Sala Consiliare, convocato dal Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria e in seduta pubblica di prima convocazione.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all'appello risultano presenti:

Componente	Presente	Assente	Componente	Presente	Assente
PANIGARA TIZIANA	X		CALDERA LUCIA		X
GIBELLINI SIMONE	X		DOTTI FRANCESCA	X	
PIRELLI DARIO	X		ZUCCHELLI ANGELA	X	
CASTELLUCCHIO GIUSEPPE		X	MONDOLO ROSANGELA	X	
DELLA BONA STEFANO	X		ARTURI MATTIA	X	
GHIDELLI TIZIANA	X		RUBESSI GIOVANNA	X	
CALDERA AMADIO	X				

Numero totale PRESENTI: 11 - ASSENTI: 2

Assiste all'adunanza il **SEGRETARIO MICHELANGELO VINCELLI** che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **TIZIANA PANIGARA** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'oggetto suindicato

Udita la discussione in ordine all'esaminando argomento con gli interventi riportati in allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;
- la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;
- la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (*Legge di bilancio 2020-2023*) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;
- pur prevedendo l'abrogazione della I.U.C., la Legge n. 160/2019 fa salve le disposizioni relative alla TARI, ossia al prelievo sui rifiuti;
- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- con deliberazione n. 363/2021, ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;

TENUTO conto della determinazione n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025

VISTO l'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 228/2021 convertito dalla legge 15/2022 (decreto Milleproroghe) che stabilisce: *"A decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga allo stesso articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile"*;

DATO ATTO che la legge 29 dicembre 2022, n. 197, pubblicata sulla G.U. n. 303 del 29 dicembre 2022 ha prorogato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023-2025: il comma 775 dell'art. 1, infatti, prevede che:

- *"In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022;*
- *a tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023"*.

PRESO ATTO che la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, su richiesta di ANCI e di UPI – ha approvato l'ulteriore differimento al 31 maggio 2023 del termine di approvazione del bilancio di previsione dell'anno 2023 degli Enti locali.

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 653, della L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, lett. b) della L. 208/2015, il quale prevede: "A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard";

CONSIDERATO che per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata,
- la redazione del PEF deve seguire le indicazioni del citato metodo MTR-2 elaborato da ARERA, che riporta i dati per tutto il secondo periodo regolatorio;
- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) pluriennale 2022-2025, come previsto dal metodo MTR-2 secondo il tool proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

ATTESO che il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

RILEVATO che, sulla base dei criteri previsti dal decreto suddetto, restano applicabili le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi con possibilità di applicare i parametri indicati dal medesimo D.P.R. n. 158/1999;

TENUTO CONTO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

RILEVATO, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

PRESO ATTO dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche come riportati nella presente deliberazione (allegato 1);

PRESO ATTO che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno del suddetto limite di crescita che, per il secondo periodo regolatorio, non deve superare la misura massima dell'8,6%, ai sensi dell'articolo 4, del metodo MTR-2, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2022-2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri:

- del tasso di inflazione programmata;
- del miglioramento della produttività;
- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

DATO ATTO che sull'importo della TARI viene applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992, nella misura del 5% come previsto dall'art. 1 comma 666, della più volte citata Legge n. 147 del 27/12/2013;

RILEVATO che il nuovo metodo MTR-2, oltre a mantenere il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per le fasi della filiera dei rifiuti fino al conferimento, regola anche le tariffe di accesso agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani;

VERIFICATO che l'MTR-2 considera i costi fino al "cancello" degli impianti e delle discariche, andando a premiare gli impianti di trattamento che valorizzano i rifiuti e, nel contempo, penalizzando i conferimenti in discarica;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: *utenze domestiche* ed *utenze non domestiche*;

CONSIDERATO che la procedura di approvazione del PEF, già indicata all'art. 6 del metodo MTR, ora stabilito dall'art. 7 del metodo MTR-2, spetta esclusivamente ad ARERA, con l'attribuzione del compito di validazione in capo all'ente territorialmente competente (ETC) o, in sua assenza, del Comune;

DATO ATTO che la superficie assoggettabile al tributo "è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani";

RITENUTO, dunque, che anche con il MTR-2 i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media, salvo sia possibile individuare il rifiuto conferito dalle diverse utenze, secondo la modalità puntuale;

VERIFICATO, altresì, che il metodo MTR-2, come il precedente, prevede il “limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie”, da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

RICHIAMATO inoltre il D.Lgs. 3 settembre 2020 n.116 con cui sono state introdotte importanti modifiche al D.Lgs 3 aprile 2006 n.152 cosiddetto Testo Unico dell’Ambiente (TUA) ed in particolare:

- l’art. 183 con la definizione di “rifiuti urbani” uniformandola a quella comunitaria, facendo così venir meno i cosiddetti rifiuti assimilati;
- l’art.184 con la classificazione dei rifiuti ed in particolare con la parziale modifica dell’elenco dei rifiuti speciali;
- l’abrogazione della lett. g) del comma 2 dell’art.198 con il venir meno del potere dei comuni di regolamentare l’assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali;
- l’art.238 comma 10 con l’esclusione della corresponsione della componente tariffaria, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e li conferiscono al di fuori del servizio pubblico;

CONSIDERATO che il metodo MTR-2 consente di includere fra i parametri che portano a determinare il limite di crescita delle tariffe anche eventuali costi derivanti dall’applicazione delle nuove norme introdotte dalla riforma ambientale, operata dal D.Lgs. n. 116/2020, pur dovendo rientrare nel limite dell’8,6%;

PRESO ATTO che per la compilazione del PEF sono stati assunti dati contabili relativi al rendiconto dell’anno (a-2);

ATTESO che l’elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall’articolo 27, del metodo MTR-2, che impongono l’applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l’imputazione di questi al singolo PEF;

CONSIDERATO anche che ARERA, al fine dell’approvazione del PEF, dovrà verificare la coerenza regolatoria delle determinazioni da parte dell’Ente Territorialmente Competente (ETC) o del Comune in sua mancanza, sulla base della documentazione trasmessa;

EVIDENZIATO che la medesima Autorità ha il potere di modificare il suddetto PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

VERIFICATO che nelle more dell’approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte dall’Ente Territorialmente Competenti che nella Regione Lombardia coincide con il Comune;

DATO ATTO che, considerando l’evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l’approvazione delle tariffe per l’anno 2023;

RITENUTO opportuno procedere con l’approvazione delle tariffe TARI da applicare per l’anno 2023, dando atto della validazione del PEF per l’anno 2023 che, in assenza dell’Ente Territorialmente Competente, spetta anche in questo caso al Comune;

CONSIDERATO che con deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato approvato il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2023, predisposto in base ai criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i. nonché in base alla deliberazione n.363/2021 dell’ARERA, per il periodo 2022-2025”, il quale espone un costo complessivo di Euro € 396.585,00 - di cui parte variabile € 350.027,00 e parte fissa € 46.558,00 considerati al netto della componente relativa alla detrazione di cui al comma 1.4 della Determinazione ARERA n. 2/2020-DRI;

RITENUTO opportuno procedere con l’approvazione delle tariffe TARI da applicare per l’anno 2023, dando atto della validazione del PEF per l’anno 2023, nel rispetto della procedura dettata dal nuovo metodo MTR-2 di ARERA;

VISTO l’allegato prospetto contenente le tariffe per l’anno 2023 formulate nella parte fissa e variabile sia per utenze domestiche sia per le utenze non domestiche (**Allegato “A”**);

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;

VERIFICATO che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, purché il Comune abbia effettuato l’invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al 14 ottobre;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

RILEVATO che l'approvazione delle tariffe rientra tra gli atti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.lgs. 267/00;

RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l'anno 2023;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

ATTESO che il Responsabile dell'Area dei Servizi Finanziari Tributi - ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, ha espresso pareri favorevoli di regolarità tecnica - contabile;

TUTTO ciò premesso e considerato;

CON VOTI favorevoli n.8 contrari n.==, astenuti n.3 (Zucchelli, Mondolo, Arturi), espressi in forma palese per alzata di mano dai consiglieri

DELIBERA

1. che tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare le tariffe TARI per l'anno 2023 relativamente alle utenze domestiche e non domestiche, come da prospetto allegato (**Allegato "A"**), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3 di dare atto che la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il Piano Finanziario del Comune di Gambara periodo 2022 – 2025 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- 4 di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. 267/2000, come dettagliato in premessa;
- 5 di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo.
- 6 di fissare al 1° gennaio 2023 la decorrenza dell'applicazione delle tariffe di cui al presente provvedimento

Infine

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con successiva e separata votazione, stante l'urgenza di provvedere, con voti favorevoli n.8, contrari n.==, astenuti n. 3 (Zucchelli, Mondolo, Arturi), espressi in forma palese per alzata di mano dai consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

ALLEGATI:

Allegato A tariffe
Allegato 1 coefficienti K
- *discussione*

#####

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
TIZIANA PANIGARA

Il Segretario Comunale
MICHELANGELO VINCELLI

[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

Il Segretario Comunale
MICHELANGELO VINCELLI



COMUNE DI GAMBARA

Provincia di Brescia

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARSI PER L'ANNO 2023

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile dell'Area Contabile, ai sensi dell'art.147 – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere Favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Gambara, 03-05-2023

Il Responsabile del Servizio
UNGARI MANUELA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



COMUNE DI GAMBARA

Provincia di Brescia

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARSI PER L'ANNO 2023

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile dell'Area Contabile, ai sensi dell'art.147 – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere Favorevole di regolarità contabile.

Gambara, 03-05-2023

Il Responsabile dell'Area Contabile

UNGARI MANUELA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

ALLEGATO A**TARIFFE UTENZE DOMESTICHE TARI 2023**

Occupanti	TF	TV
1	0,1086	73,2364
2	0,1267	130,3600
3	0,1396	146,4700
4	0,1500	187,4900
5	0,1603	212,3900
6	0,1681	249,0000

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE TARI 2023

Categoria	Tipologia	TF	TV
101	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,0807	0,7440
102	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,2017	1,4333
103	Attività commerciali e artigianali con prevalenza di deposito o magazzino - Stabilimenti balneari	0,0958	0,9092
104	Esposizioni, autosaloni	0,1084	0,7768
105	Alberghi con ristorante	0,3354	2,3918
106	Alberghi senza ristorante	0,2295	1,6390
107	Case di cura e riposo	0,2396	1,7112
108	Uffici e agenzie	0,2849	2,0351
109	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,1463	1,0460
110	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,2799	1,9957
111	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,3833	2,7274
112	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,2623	1,8600

113	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,2320	1,6521
114	Attività industriali con capannoni di produzione	0,2295	1,6412
115	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,2395	1,7520
116	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	1,1554	7,7526
117	Bar, caffè, pasticceria	0,8180	5,9569
118	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,4204	3,1577
119	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,3883	2,7550
120	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	1,5281	9,4668
121	Discoteche, night-club	0,2623	1,8731

DATI RICHIESTI PER TARIFFE 2023 < 5.000 AB.

Utenze domestiche tariffe 2023 < 5.000 AB.		
K applicati		
	coeff. Fisso	coeff variabile
Utenze domestiche con 1 componenti nucleo familiare	0,84	1,00
Utenze domestiche con 2 componenti nucleo familiare	0,98	1,78
Utenze domestiche con 3 componenti nucleo familiare	1,08	2,00
Utenze domestiche con 4 componenti nucleo familiare	1,16	2,56
Utenze domestiche con 5 componenti nucleo familiare	1,24	2,90
Utenze domestiche con 6 o più componenti nucleo familiare	1,30	3,40
	TOTALE	

Utenze non domestiche tariffe 2023 < 5.000 AB.		
K applicati		
	Kc	Kd
Coefficiente per parte fissa (nord, pop. < 5.000 abitanti)		
01 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32	3,40
02 - Campeggi, distributori carburanti	0,80	6,55
03 - Attività commerciali e artigianali con prevalenza di dep	0,38	4,16
04 - Esposizioni, autosaloni	0,43	3,55
05 - Alberghi con ristorante	1,33	10,93
06 - Alberghi senza ristorante	0,91	7,49
07 - Case di cura e riposo	0,95	7,82
08 - Uffici, agenzie,	1,13	9,30
09 - Banche ed istituti di credito studi professionali	0,58	4,78
10 - Negozi abbigl., calzature, libreria, cartol., ferram. e altri	1,11	9,12
11 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,52	12,45
12 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraul.,fab	1,04	8,50
13 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	7,55
14 - Attività industriali con capannoni di produzione	0,91	7,50
15 - Attività artigianali di produzione beni specifici	0,95	8,01
16 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,58	35,43
17 - Bar, caffè, pasticceria	3,24	27,22
18 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e forma	1,67	14,43
19 - Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	12,59
20 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	43,26
21 - Discoteche, night club	1,04	8,56



Comune di Gambaara

Provincia di Brescia

ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 22 IN DATA 11.05.2023

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARSI PER L'ANNO 2023.

DISCUSSIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SINDACO: "Ultimo punto all'ordine del giorno e qui siamo alle tariffe. Naturalmente succede che quei costi del PEF li dobbiamo spalmare, sono aumentati e li dobbiamo spalmare e non solo, quei 396.585 che dobbiamo mettere a costo dobbiamo andare a raccoglierci. Questi costi si dividono in due parti principali, come abbiamo detto prima, in una quota fissa e una quota variabile che cambia notevolmente anno dopo anno, nel senso che noi vediamo che le quote fisse diminuiscono andando avanti negli anni, mentre aumenta sempre di più la percentuale della quota variabile, perché la quota fissa è data dagli investimenti, da ammortamenti e così via, mentre la quota variabile è fatta dal costo effettivo dello smaltimento dei rifiuti, per cui aumenta il costo dello smaltimento dei rifiuti e la quota variabile aumenta. Quest'anno siamo addirittura arrivati ad avere una divisione tra 88% di quota variabile e 12% di quota fissa divisa a sua volta fra utenze domestiche e utenze non domestiche; le utenze domestiche hanno una percentuale di peso sulle loro spalle del 66% del costo, mentre le utenze non domestiche incidono per il 34%; sulle utenze domestiche, abbiamo fatto un conto, il totale che devono pagare le utenze domestiche è di 263.286, mentre il totale che deve pagare l'utenza non domestica sono 133.298, per il totale dei nostri 396.000, sono 399.000 ma meno 2.000 euro di abbuoni che ci sono, divisi, come vi ho detto prima, in utenze domestiche e non domestiche. Questo è un dato di fatto, deve essere così, per cui per quel che riguarda come fare a calcolare tutte queste tariffe ARERA dà esattamente delle formule, non è che noi ci possiamo inventare, ed è esattamente quel metodo che Rosangela mi aveva chiesto nel Consiglio comunale precedente ed è il DPR 27 aprile 1999 numero 158 a cui ARERA fa ancora riferimento ed è chiamato, è questo il suo nome, elaborazione del metodo normalizzato e ci sono 40 pagine nel quale ti spiega esattamente tutte le formule che bisogna usare per poter calcolare tutte le quote fisse per i bar perché ci sono le percentuali ad esempio sulle attività, diciamo così carrozzeria, autofficina, elettrauto puoi andare da un minimo ad un massimo di percentuale e abbiamo dato l'incarico, come sempre è stato dato perché non è mai stato fatto dall'Ufficio internamente, è stata dato alla ditta Five che ha praticamente composto queste tariffe per arrivare alla copertura dei 396.000 euro. Io sono andato a farmi un pochino di excursus dagli anni 21, 22 e 23. È un trend in aumento, non c'è niente da fare e non si fermerà, ve lo dico già in anticipo e vi do due dati: ad esempio una casa di 100 metri quadrati, una persona, pagava nel 2021 77 euro, nel 2022 78 euro, nel 2023 siamo balzati a 84 euro. 100 metri quadrati, una persona. Via via, due persone, tre persone e così via, arriviamo che il massimo, sempre perché, se facciamo il calcolo delle tariffe, come abbiamo detto la volta precedente, per quanto riguarda le utenze domestiche si prendono i metri quadrati e il numero delle persone che ci abitano nella casa, facendo questo andiamo al massimo, cioè ho sempre preso 100 metri quadrati, perché se sono 200 raddoppia, 100 metri quadrati, sei o più persone all'interno della casa pagavano 206 euro nel 2021, pagavano 228 euro nel 2022 e pagheranno 265 nel 2023. Praticamente un aumento all'anno massimo di 40 euro per una casa con all'interno sei o più persone, naturalmente una persona dall'anno scorso paga 5 euro di più all'anno, però questi aumenti ci sono e così via sono stati fatti e calcolati anche in percentuale, come tutte le altre volte anche sulle attività. Un'attività che sempre fatto, però qui ho fatto un conto su 1.000 metri che sono tantissimi, cioè 1.000 metri, ad esempio i 1.000 metri di un'attività commerciale artigianale con deposito di magazzino e così via, che pagava nel 2021 pagava 651, nel 2022 pagava 683, nel 2023 passa a quasi 1.000 euro. Sono veramente degli importi consistenti, ma d'altronde questo è la divisione e lo spargere esattamente su una divisione fra attività produttive non produttive del nostro territorio. Se nessuno vuole intervenire, questo è l'ultimo punto all'ordine del giorno, che è l'approvazione delle tariffe della tassa rifiuti, TARI, da applicarsi per l'anno 2023."